

# Nel penale l'acquisizione è semplificata

## La disciplina

Regole più elastiche rispetto alle intercettazioni, ma l'autenticità va poi provata

**Daniele Piva**

La massiccia diffusione dell'applicazione di messaggistica istantanea ha posto la questione della na-

tura e, conseguentemente, del regime di acquisizione, assunzione e valutazione nell'ambito del procedimento penale (specie, ma non solo, per delitti come lo *stalking*, il *revenge porn* eccetera)

La Corte di cassazione, al riguardo, ha precisato (Sezioni unite, 11197/2023) che i messaggi *WhatsApp* conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex articolo 234 del Codice di procedura penale, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotogra-

fica (*screenshot*), anche da parte della polizia giudiziaria, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza (articolo 254 del Codice) non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ex post.

Ciò non toglie la possibilità di contestare, sia pur in modo necessariamente circostanziato, l'autenticità e, per l'effetto, l'utilizzabilità della prova così raccolta, ove ad

esempio non ammessa dalle parti coinvolte, autenticata da pubblico ufficiale o accertata mediante acquisizione del cellulare, come nel caso della riproduzione mediante trascrizione di una registrazione o della copia forense dei dati estratti dal dispositivo. Non mancano, tuttavia, sentenze recenti volte a riconoscere alla messaggistica natura di corrispondenza, quantomeno fino alla perdita del requisito di attualità in rapporto all'interesse alla riservatezza (Cassazione, 25549/2024).